

N. 3258/2024 R.G.



**TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE**  
**SEZIONE IMPRESE**

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. **3258/2024** promosso da  
STEVE

*RICORRENTE*

contro

XENIA VIAGGI E TURISMO - S.R.L.

*RESISTENTE - CONTUMACE*

*avente ad oggetto: Altri procedimenti cautelari - Sez. Spec. Impresa*

Il giudice dott.ssa Stefania Grasselli,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del ,  
ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Con ricorso depositato il 18.03.2024, il ricorrente ha lamentato che una propria fotografia, denominata INDIA-10491NF2, risulta utilizzata dalla resistente, *tour operator* con sede in Prato, allo scopo di pubblicizzare *on line* la propria proposta commerciale avente ad oggetto viaggi organizzati in India.

Ritenuti sussistenti i presupposti, questo giudice ha concesso la richiesta misura inibitoria *inaudita altera parte*.

Regolarmente instaurato il contraddittorio con la notifica del ricorso e del suddetto decreto, la resistente è rimasta contumace.

La causa è stata quindi istruita solo documentalmente.

\* \* \* \* \*

Il bene del quale il ricorrente chiede tutela cautelare è una fotografia, denominata INDIA-10491NF2, che ritrae una tipica via indiana.

Al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per l'eventuale conferma della misura già concessa, è necessario accertare che si tratti di un'opera fotografica - come tale tutelabile *ex art. 2 l.d.a.* - e non invece di una fotografia semplice.

Sebbene non sia di immediata definizione, si ritiene che costituisca opera fotografica quella nella quale è distinguibile l'apporto personale del suo autore, inteso come contributo creativo, ossia un *quid* che faccia distinguere la fotografia dall'oggetto ritratto e delle tecniche utilizzate per ritrarlo, e che rappresenti quel valore aggiunto da parte del fotografo che promuove la fotografia ad opera fotografica. L'opera dell'ingegno così concepita trascende la buona tecnica fotografica, ma trasmettere emozioni che vanno oltre i soggetti o gli oggetti ritratti per esprimere in modo caratteristico ed individualizzante la personalità dell'autore (cfr. *Trib. Catania, sent. del 31.05.2019*).

Nel caso di specie, è possibile sostenere che il peculiare modo di cogliere un momento di vita quotidiana e di ritrarlo con vivida naturalezza esprima il tratto caratterizzante del fotografo. Consultando invero il sito web indicato nel ricorso, si rintraccia il medesimo *modus* nel dare carattere alle situazioni ordinarie che vengono fotografate, conferendo loro un momento di astrazione rispetto al contesto.

Qualificata, quindi, allo stato, come opera dell'ingegno la fotografia di cui si chiede la misura inibitoria, e passando alla disamina della sussistenza del requisito del *fumus boni iuris*, occorre rilevare come, in assenza di contestazione, siano agli atti elementi presuntivi da cui poter dedurre la titolarità della foto in capo al ricorrente: è stata infatti prodotta la registrazione presso il Federal Copyright Office; la fotografia si rinviene altresì sul suo sito web (<https://blog/2016/08/>).

Del pari fondato appare, allo stato, il *periculum in mora*, in considerazione dell'utilizzo non solo prolungato – dal 2021 - ma anche attuale (doc. 5) della foto sul sito web dell'agenzia di viaggi a corredo di una proposta di *tour* in India, con conseguente pericolo di svilimento del valore dell'opera dell'ingegno.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 669-*octies* c.p.c., benché la domanda cautelare proposta *ante causam* sia stata accolta, trattandosi di procedimento d'urgenza di natura anticipatoria, si deve provvedere alla regolamentazione delle spese di lite secondo i principi generali in materia di spese.

A nulla rileva la circostanza che il resistente non si sia costituito, giacché ciò che viene in rilievo ai fini della determinazione della soccombenza è il comportamento tenuto dalla parte prima del processo, avendo il convenuto/resistente costretto l'avversario a rivolgersi al giudice per ottenere il riconoscimento dei propri diritti; perciò la condanna alle spese processuali deve essere disposta per il solo fatto di aver perso il giudizio, ciò a prescindere che la parte soccombente si sia o meno costituita (cfr. *Cass. Civ. Sez. VI, ordinanza n. 373 del 13 Gennaio 2015*).

In tal senso, l'accoglimento della domanda, in applicazione del principio della soccombenza, comporta che il resistente deve essere condannato a rimborsare al ricorrente le spese di lite, spese che vengono liquidate per come indicato in dispositivo, tenuto conto dell'attività svolta – per cui si liquidano solo le fasi di studio, introduttiva (valori medi) e decisionale (valore minimo) - e del valore della causa – indeterminabile di complessità bassa - sulla base dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55, aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Firenze, sezione imprese, in persona del giudice dott.ssa Stefania Grasselli,

**accoglie** il ricorso e, per l'effetto,

**conferma** il decreto emesso *inaudita altera parte* in data 22.03.2024;

**condanna** XENIA VIAGGI E TURISMO - S.R.L. a rimborsare STEVE le spese di lite, che liquida in complessivi € 2.627,00 per compenso professionale ed € 264,00 per spese, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Si comunichi.

Firenze, 3 aprile 2024

Il Giudice  
dott.ssa Stefania Grasselli